LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 10

Introduzione di sale per stabilimenti industriali della zona franca di Napoli e dei porti franchi

Gli stabilimenti industriali nei porti franchi e quelli eretti a regime di deposito franco, nella zona aperta del comune di Napoli, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio e dalle Colonie italiane, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento di diritto di monopolio.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	III — Deroghe al divieto di importazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-10-introduzione-di-sale-per-stabilimenti-industriali-della-zona-franca/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it